



ORDINANZA N. 10 /2021

Il Commissario Straordinario

MODIFICA "ART. 8 VERSAMENTI" DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI CHE SI ESERCITANO NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PORTUALE, ALL'INTERNO DEI PORTI DI GIOIA TAURO, CROTONE, CORIGLIANO CALABRO, TAUREANA DI PALMI, ANNESSO ALL'ORDINANZA DELL'AUTORITÀ PORTUALE N. 09/2020 DEL 14/07/2020.

- VISTA** la Legge 28 Gennaio 1994 n. 84, ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente del Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994 n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f, della Legge 7 agosto 2015 n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016;
- VISTO** l'art. 8, comma 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTI** il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale, successivamente modificati con il Verbale di delimitazione n. 1/2002 del 12/2/2002;
- VISTI** i DD.MM. del 29/12/2006, del 5/3/2008, con i quali la predetta circoscrizione territoriale è stata estesa ai porti di Crotone (KR), Corigliano Calabro (CS), Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. 06/05/2016 n. 156, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, il quale esercita le attribuzioni previste dall'art. 8 della Legge 28/1/1994 n° 84;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 datata 16/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mente della quale "il Commissario operando sulla base del Decreto di nomina, con poteri e attribuzione del Presidente, indicati dalla Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i., nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato Decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente Decreto di nomina";
- VISTO** l'art. 8 comma 3, lett. h) della L. 84/94 e s.m.i. che stabilisce che il Presidente dell'Autorità Portuale amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni di legge in materia esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite

negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

- CONSIDERATO** che le Autorità Portuali istituite nei maggiori porti nazionali dalla suddetta Legge 84/94, nel quadro del potere di vigilanza attribuito dalla stessa legge, mediante l'emanazione di articolati regolamenti, ai sensi dell'art. 6 co. 2) si avvalgono della facoltà di istituire registri per il censimento e l'abilitazione all'esercizio dell'attività prospettata dai soggetti interessati, nel quadro del controllo di tutte le attività che si svolgono nei porti, ove è stabilito che l'iscrizione nel registro di categoria, assentita in esito al procedimento previsto e documentata con il rilascio all'interessato di apposito certificato o attestazione, cui equivale al rilascio del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività nell'ambito portuale d'interesse, sempre che non siano richiesti ulteriori titoli e permessi di competenza di altra Autorità amministrativa;
- VISTA** la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 19 e 20;
- RITENUTO CHE** le finalità di preventivo controllo amministrativo sotteso alla disciplina recata dall'art. 68 del Codice della Navigazione, in quanto intesa a regolare in ambito portuale attività economiche già oggetto di separato procedimento amministrativo autorizzatorio condotto dalle amministrazioni competenti, non sono suscettibili di soggiacere alle disposizioni in materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- CONSIDERATA** la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), "Codici Ateco o Codici Istat" ai fini dei necessari Censimenti generali delle professioni e delle attività economiche esercitate in Italia in rapporto alle attività esercitate nella Comunità Europea;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della Legge 84/94, in forza del quale, restano di competenza dell'Autorità Marittima, tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza n. 09/2020 del 14/07/2020 di emanazione del Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali, artigianali che si esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, all'interno dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro e Taureana di Palmi;
- CONSIDERATO** che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nella qualità di Agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, garantisce la realizzazione degli obiettivi in coerenza con l'Agenda Digitale Europea, al fine di contribuire all'innovazione e crescita economica attraverso la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- CONSIDERATO** che nell'ambito delle regole e degli standard definiti da AgID è stata implementata la piattaforma telematica PagoPA che consente ai cittadini di effettuare pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione in modo veloce e intuitivo, con l'obiettivo di portare una maggiore efficienza e semplificazione nella gestione dei pagamenti dei servizi pubblici, sia per i cittadini sia per le amministrazioni, favorendo una costante diminuzione dell'uso del contante;
- VISTO** il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 12/01/2018) a correzione del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), che ha introdotto all'art. 65, comma 2 del Codice "L'obbligo per i prestatori di servizi a pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni";
- VISTO** l'art. 24, comma 2, del 16 luglio 2020, n. 76, che ha previsto che l'obbligo di cui al punto precedente decorre dal **28 febbraio 2021**;

CONSIDERATO che tutti i pagamenti "a titolo di spese per istruttoria" da effettuare dalle Società/Imprese a favore dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, riguardanti le attività soggette alla disciplina di cui all'art. 68 C.N. dovranno adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, come previsto al seguente dispositivo;

IN VIRTU' dei poteri conferitiGLI;

ORDINA **Articolo Unico**

1. tutti i pagamenti "a titolo di spese per istruttoria" da effettuare dalle Società/Imprese a favore dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, riguardanti le attività soggette alla disciplina di cui all'art. 68 C.N. dovranno adeguarsi alle nuove modalità di pagamento **PagoPA**, come previsto al successivo comma;
2. **L'articolo 8 - "Versamenti"** del "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali, artigianali che si esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, all'interno dei porti di Gioia Tauro, Crotona, Corigliano Calabro e Taureana di Palmi" annesso all'Ordinanza dell'Autorità Portuale n. 09/2020 del 14/07/2020 citata in premessa è modificato come segue:
Per il rilascio dell'autorizzazione, attestante l'iscrizione quadriennale nel Registro ex art. 68 C.N., per il rinnovo per i successivi quattro (4) anni, per esercitare più di una attività in ambito portuale, per l'attività da svolgere occasionalmente in Deroga all'art. 68 del C.N., l'interessato dovrà procedere al versamento degli importi dovuti a titolo di spese per istruttoria a favore dell'Autorità portuale di Gioia Tauro tramite sistema PagoPA, di cui all'art. 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005, mediante una delle seguenti modalità:
 - 2.1 Pagamento del Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento), comunicato dall'Autorità Portuale, direttamente tramite il servizio MyPay della Regione Calabria all'indirizzo <https://pagopa.regione.calabria.it/pa> mediante carta di credito\debito o bonifico bancario\postale;
 - 2.2 Pagamento del dovuto presso uno dei Psp - Prestatori di servizi di pagamento abilitati (tabaccai, postazioni bancomat di alcune banche, ricevitorie Sisal...) mediante l'Avviso di pagamento PagoPA scaricabile, dopo autenticazione tramite SPID, direttamente dal portale MyPay della Regione Calabria all'indirizzo <https://pagopa.regione.calabria.it/pa>;

Si riportano di seguito gli importi dei versamenti che l'interessato dovrà effettuare:

- per la 1^a iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 del C.N. per esercitare n. 1 (una) attività di durata quadriennale, per le istanze di rinnovo per i successivi quattro anni e per la mancata conferma annuale di iscrizione presentate oltre il termine previsto 31 ottobre di ogni anno: € 400,00 (Quattrocento/00);
- € 100,00 (Cento/00) per ogni attività che si volesse esercitare in aggiunta alla 1^o attività principale per la quale si richiede l'iscrizione, fermo restando l'abilitazione da parte della Società/Impresa all'esercizio delle stesse comprovata dalla certificazione C.C.I.A.A. e Codice Ateco/Istat (esempio iscrizione € 400,00 abilitata ad esercitare una attività nel corso dei quattro anni; per l'esercizio della seconda attività la Società/Impresa è tenuta ad integrare il contributo per spese di istruttoria di € 100,00 = € 500,00; terza attività = € 600,00 e così via, indipendentemente dall'anno in corso);
- per il rilascio della Deroga art. 68 del C.N.: € 60,00 (sessanta/00), per richieste di autorizzazione in deroga all'art. 68 del C. N., da effettuarsi per l'esecuzione di lavori di durata superiore a giorni 1 (uno) e fino ad un massimo di gg. (30 trenta). L'esigenza della prosecuzione dell'attività oltre il periodo predetto, sarà valutata di volta in volta dall'Autorità Portuale sulla base delle motivazioni espresse con formale istanza di proroga, allegando alla stessa copia ricevuta versamento aggiuntivo di € 60,00 (Sessanta/00) per spese di

istruttoria, per un periodo di tempo non eccedente ad ulteriori 30 (trenta) giorni. Ulteriori periodi, comporterà per il soggetto richiedente, l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito Registro con le modalità previste all'art. 6 della presente Ordinanza. N.B. Per l'attività di (fornitura e provveditoria generale o bunkeraggio a mezzo autobotte alle navi), il pagamento di € 60.00, va comunque effettuato anche se trattasi di accesso in porto di un solo giorno (vedi art. 2, lett. b.).

Dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia o comunque con essa incompatibile.

È fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la predetta Ordinanza.

I contravventori della presente, qualora il fatto commesso non costituisca reato più grave, incorreranno nella violazione dell'art. 1174, come depenalizzato dal D. L.vo 30/12/1999, n. 507.

Gioia Tauro, 29/03/2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE

C.A. (CP) Pietro FREZIOSI

COMMISSARIO STRAORDINARIO

C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI